



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 4 DEL 16-01-2024

OGGETTO: Adeguamento alla normativa- Alienazione quote di partecipazione in AMA Rifiuto è Risorsa Scarl.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 18:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, di 1° convocazione in sessione ordinaria. Alle ore 23:50 è iniziata la trattazione del punto n. 4 dell'ordine del giorno indicato in oggetto. Presiede la seduta la dott.ssa Maria Grazia Andollina con l'assistenza del Segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo. Per l'Amministrazione sono presenti il sindaco Guccione, e l'assessore Miceli L.P. (l'assessore Miceli L.P., riveste contestualmente la carica di consigliere comunale). Risultano presenti alla votazione finale i signori consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDOLLINA MARIA GRAZIA	x	
2	AGNELLO ERCOLE	x	
3	SIRAGUSA GAETANO	x	
4	DI NATALE PAOLA	x	
5	MICELI LUCIA PAOLA	x	
6	DI PRIMA ROSOLINO		x
7	BARCELLONA MARIA CRISTINA	x	
8	MICELI ANTONINO	x	
9	GATTUSO CALOGERA	x	
10	TRIPÌ GIOACCHINO	x	
11	FATTA ROSARIO	x	
12	BOSSOLO DANIELA	x	

Assenti n.11

Presenti n. 1 (Di Prima)

Dal Responsabile del Settore 3 "Infrastrutture Territorio Ambiente", si sottopone al Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 21 settembre 2012 con oggetto "Costituzione società consortile per azioni denominata S.R.R. – Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti il cui ambito territoriale è denominato A.T.O. Palermo Provincia Est, approvato statuto e atto costitutivo. Autorizzazione al Legale Rappresentante dell'ente alla sottoscrizione";
- che il Comune di Alia fa parte della Società Consortile per azioni denominata S.R.R., con una quota di capitale pari al 8,99 per cento;
- che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", il quale definisce il principio di separazione tra le funzioni di regolazione, di indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete;
- che il Consiglio di amministrazione della società consortile per azioni denominata S.R.R., in adeguamento alla normativa ha deliberato l'alienazione della propria quota di partecipazione alla società AMA Rifiuto è Risorsa scarl, risultante lo 0,99% del capitale sociale per una quota che ammonta ad euro 8.196,07, comunicato con la nota prot. 17961 del 28 novembre 2023;
- che come previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale, la società consortile per azioni denominata S.R.R., ha comunicato con la nota sopra citata, la volontà di trasferimento della quota equivalente a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., pertanto il contratto s'intenderà concluso nel momento in cui si riceverà la comunicazione di accettazione da parte dei soggetti aventi diritto di prelazione;
- che come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 8 dello statuto sociale, si rammenta che se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce agli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni;
- che al comune di Alia spetterebbe in proporzione l'accrescimento delle rispettive partecipazioni per alienazione una quota pari al 0.089 per cento pari ad un importo di euro 737,04, per un totale quota capitale sociale in percentuale del 9,079 per cento;

Sentite le direttive dell'Amministrazione Comunale, che non intende avvalersi del diritto di prelazione;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di deliberazione;

ATTESO:

- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;
- che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo, tra gli altri, è stato affidato al Segretario il "Servizio affari legali e contenzioso";
- che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, sono stati assunti provvedimenti circa la sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore";
- che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;
- che con determinazione sindacale n.727 del 31 ottobre 2023 è stato nominato, con decorrenza 1 novembre 2023, Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", l'Ingegnere Angelo Castiglione;

VISTO il bilancio di previsione 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 4 maggio 2023;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

Per quanto sopra espresso

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2- di non avvalersi del diritto di prelazione della quota in accrescimento in proporzione delle rispettive partecipazioni per alienazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, pari al 0,089 per cento per un importo di euro 737,04;

3- di inviare copia della presente alla Società consortile per azioni denominata S.R.R..

Alia, 27 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 (Det. sindacale n.727/2023) Ing. Angelo CASTIGLIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/00,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.
Data, 28-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Angelo Castiglione

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/00,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.
Data, 11-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. ssa Maria Grazia Minnuto

Il Presidente, in prosecuzione (ore 23:50) passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 4 dell'ordine del giorno concernente l'oggetto, introduce l'argomento e procede alla parziale lettura della proposta di deliberazione. Dichiarata aperta la discussione, invita, quindi, i Consiglieri ad iscriversi per intervenire.

/Sono presenti in aula il Responsabile del settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto, il Responsabile del settore 3 "Infrastrutture Territorio ed Ambiente", ing. Angelo Castiglione e il Revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto./

Il Revisore dei conti, su richiesta, spiega i contenuti della proposta di deliberazione.

Il consigliere Gattuso, avuta facoltà di intervento, chiede chiarimenti sulla quota in accrescimento della partecipazione da parte del Comune di Alia. Ritene che per l'eseguità dell'importo (euro 737,04) sarebbe opportuno procedere all'acquisto.

Il Revisore dei conti chiarisce che la proposta in questione riguarda solo la rinuncia al diritto di prelazione. Parere favorevole considerato che non comporta alcun cambiamento in termini di valore della partecipazione.

Il consigliere Siragusa, chiesta e ottenuta la parola, propone di non rinunciare alla prelazione, esercitare il diritto e acquisire le quote.

Il Revisore dei conti precisa che l'eventuale riformulazione della proposta deve dimostrare l'utilità che conseguirebbe l'Ente per effetto di tale acquisto.

Il consigliere Gattuso, ripresa la parola, chiede ulteriori chiarimenti al riguardo, in considerazione della non significatività della somma richiesta.

Il consigliere Fatta, avuta facoltà di intervento, si esprime favorevolmente all'esercizio del diritto di prelazione;

Il Sindaco, ottenuta la parola, rappresenta che amministrare un Comune non consente di fare discorsi con l'utilizzo di termini non appropriati. Riferisce sulla problematica complessiva S.R.R., AMA e ARO, alla luce del mutato quadro legislativo. Significa, pertanto, che la rinuncia alla prelazione è un percorso obbligatorio. L'Ente non è una azienda privata, dove gli amministratori dispongono dei fondi con le collette o con le proprie indennità (questa ultima parte è riferita al consigliere Fatta).

Il consigliere Barcellona, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che il gruppo di maggioranza voterà favorevolmente la proposta.

Il consigliere Gattuso, avuta facoltà di intervento, dichiara che il gruppo di minoranza voterà contrario alla proposta.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, esaurita la fase della discussione, udite le dichiarazioni di voto, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato da Ella con l'assistenza degli scrutatori prima nominati (Di Natale, Barcellona e Bossolo). Consiglieri in carica 12. Presenti 11. Assenti 1 (Di Prima). Votanti 10. Voti favorevoli 6. Contrari 4 (Tripi, Bossolo, Gattuso e Fatta). Astenuti 1 (Siragusa). Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adeguamento alla normativa- Alienazione quote di partecipazione in AMA Rifiuto è Risorsa Scari", come riportata nella prima parte del presente verbale;

Uditi gli interventi;

Udite le dichiarazioni di voto;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali.";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del settore 3 "Infrastrutture, Territorio ed Ambiente", ing. Angelo Castiglione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal responsabile del settore 2 "Affari finanziari", dott.ssa Maria Grazia Minnuto;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000, dal revisore dei conti, dott. Giuseppe Edoardo Toto, giusta verbale n.1 dell'11 gennaio 2024;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Adeguamento alla normativa- Alienazione quote di partecipazione in AMA Rifiuto è Risorsa Scrl", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

La presente deliberazione si compone di n.06 pagine e n. 03 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano SIRAGUSA	Dott.ssa Maria GRazia ANDOLLINA	Dott. Salv. GAETANI LISEO

=====

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n. _____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Angela Valeria GUCCIONE

=====

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

=====

CERTIFICATO D'ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line:

[] senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991, in data _____

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____/2023 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott. Salv. GAETANI LISEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n.5, il 16-01-2024 e defissa il 31-01-2024.

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI ALIA
(Provincia Regionale di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 - 90021 - ALIA - (Pa) telefono 091-8210911 fax 091-8214013

e-Mail : comunediaia@libero.it www.comune.alia.pa.it

ATTO N. 1 DEL 21/09/2012 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri del consiglio comunale)

Registro atti del consiglio n. 78 del 21/09/2012

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI,
DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST "
APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE.



COMUNE DI ALIA
(Provincia Regionale di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 - 90021 - ALIA - (Pa) telefono 091-8210911 fax 091-8214013
e-Mail : comunediafia@libero.it www.comune.alia.pa.it

ATTO N. 1 DEL 21/09/2012 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del consiglio comunale)
Registro atti del consiglio n. 78 del 21/09/2012

L'anno duemiladodici addì ventuno del mese di settembre alle ore 10,30, nella sede municipale, il Commissario Straordinario, dott. Lo Brutto Antonino nominato con Decreto Assessoriale n. 1670 del 18/09/2012, in sostituzione del consiglio comunale, assistito dal segretario comunale Gaetani Liseo Salvatore ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. N. 17 "PALERMO PROVINCIA EST" APPROVAZIONE STATUTO E ATTO COSTITUTIVO. AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE.

Premesso che con decreto assessoriale n. 1543/DAR del 03.09.2012, prorogato con D.A. n. del 19/09/2012 con il quale è stato nominato Commissario straordinario presso il comune di Alia ai sensi dell'art. 14 della l.r. 08.04.2010, n. 9 e ss. Mm. e ii. Per sostituire il consiglio comunale di Alia ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 7 della citata legge regionale;

che in data 07.09.2012 si è insediato presso la casa comunale l'arch. Antonino Lo Brutto nella sua qualità di Commissario straordinario;

che con nota di prot. 13391 del 07/09/2012 il commissario per ragioni di urgenza diffida il comune ad adempiere alla approvazione costituzione società consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti a.t.o. n. 17 "Palermo provincia est" approvazione statuto e atto costitutivo. autorizzazione al legale rappresentante dell'ente alla sottoscrizione assegnando contestualmente n 5 giorni;

Vista la nota prot. 13695 del 13/09/2012 con la quale il Presidente del Consiglio convocava il seduta pubblica ordinaria per la trattazione al punto n. 2 dell' O. d G. Costituzione Società Consortile per Azioni, Denominata Società Per La



Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. N. 17 " Palermo Provincia Est
" Approvazione Statuto e Atto Costitutivo" .

Vista la delibera del consiglio comunale n. 77 del 19/09/2012 con la quale il Consiglio comunale non procede all'approvazione di quanto in argomento allegando un documento politico.

Premesso quanto sopra visto:

l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5. comma 2. della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 17 denominato " PALERMO PROVINCIA EST ";

all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti'

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, per il tramite della Provincia regionale, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;

l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;

per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella

data, alle S.R.R.;

per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;

il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

il capitale della Società è stato determinato in € 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad € 2.656,00;

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30

per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto; il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituenti Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto:

costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

stabilire la sede legale nel Comune con il maggior numero di abitanti dell'ATO di riferimento, determinare in tre il numero degli amministratori, suddividere il capitale sociale in 10.000 azioni di valore nominale pari a euro 12,00 (dodici) fatte salve eventuali determinazioni diverse che si dovessero rendere necessarie sotto tali profili

innanzi al Notaio;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto, riguardanti gli aspetti di cui al precedente periodo, che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;

il proprio Statuto;

i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

Propone di deliberare

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

di approvare l'atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;



di approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " che consta di n. 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la sede legale viene stabilita nel Comune con il maggior numero di abitanti dell'ATO di riferimento, che il numero degli amministratori è fissato nel numero di tre, che il capitale sociale è suddiviso in 10.000 (diecimila) azioni di valore nominale pari a euro 12,00 (dodici);

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto, riguardanti gli aspetti di cui al precedente periodo, che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N. 17 " PALERMO PROVINCIA EST " ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 2.838,00 di cui € 218,00 per spese notarili (alla quota di capitale spettante come sopra determinata, aggiungere nella stessa percentuale la quota per le spese notarili che dovrebbero ammontare complessivamente a circa € 10.000,00) nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla stipula dell'atto;

di dare atto che le superiori spese, ammontanti a € 2. 838,00 derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura come segue cod. 1.09.05.05 cap.1282.00 nel bilancio d'esercizio anno 2012, in corso di approvazione;

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità- Dipartimento dell'Acqua e dei

Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di delibera;
Vista la legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991;
ESPRIME

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990 come recepita dalla legge regionale 48/1991, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Alia, lì 21/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
(ing. Concialdi Salvatore)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la superiore proposta di delibera;
Vista la legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991;
ESPRIME

ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990 come recepita dalla legge regionale 48/1991, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Alia, lì 21/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Santa Siragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta e valutata la sussistenza di ragioni di urgenza anche ai

sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9

DELIBERA

di dare all'atto immediata eseguibilità.

Alia, lì 27/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gaetano Lisco Salvatore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Lo Brutto Antonino



Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio informatico il 12 OTT. 2012 (n. 1490/2012 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il messo comunale
sig. Rinaldi Carmelo



Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'albo pretorio informatico il 27 OTT. 2012, senza opposizioni.

Il messo comunale
sig. Rinaldi Carmelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, l.r. 44/1991, in data 22 OTT. 2012.

Dalla residenza municipale, li 31 OTT. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Gaetano Liso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 1490/2012 reg. pubbl.

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico il 12 OTT. 2012 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, li

31 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatore Gaetano Liso

STATUTO
DELLA
SOCIETA' CONSORTILE S.P.A

“S.R.R. N. 17 PALERMO PROVINCIA EST ”

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "*Comune di Alia*", una società consortile per azioni con la denominazione: S.R.R. per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile **S.R.R. N. 17 PALERMO PROVINCIA EST**

non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Alia, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante

per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di

utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre :

- a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010 .
- c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n° 9/2010.
- d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;
- e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010.
- f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai

sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
 2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
 3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;
- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;
- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di € 120.000,00 (CENTOVENTIMILA) ed è diviso in numero 10.000,00 (DIECIMILA) azioni nominative ordinarie di euro dodici (DODICI) di valore nominale cadauna. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore

eguale diritti.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

Totale quota Provincia € 6.000,00

Totale Quote Comuni € 114.000,00

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n°19/2005, dall'articolo 4,

comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel

caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO N. 17 PALERMO PROVINCIA EST così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010, e la Provincia Regionale di Palermo.

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale,

il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell' art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo . Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370, c.c., e dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede Sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il diritto di voto, anche in deroga all'art. 7, è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia

esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372, c.c.. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio.

ART. 17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato

e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. n.9/2010.

Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia. Per quanto attiene all'ATO 10 Isole Minori, il 5% del totale complessivo dei voti spettanti alla Provincia, va ripartito equamente tra le Province a cui appartengono i comuni ricadenti nelle isole minori.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri, eletti dall'Assemblea. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria

Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell'art. 2381, 2c, c.c.

ART. 20 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non consecutive in un anno solare.

ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi

eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea,

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove

necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio Sociale, propongge, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea.

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 26 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente

comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.lgs 27/01/10 n. 39. Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs. sopra menzionato.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

ARTICOLO 27- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

ARTICOLO 28 – NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 29 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

ARTICOLO 30 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

A.R.Repertorio n.

Raccolta n.

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.
DENOMINATA**

"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
_____, via _____
davanti a me dott. _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile
di _____,

sono presenti:

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza della Provincia Regionale di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, premettono

VISTO

- l'art.6 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale prevede che la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, così come individuati all'art. 5 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, costituiscono una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa, denominate **"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"**;
- l'art. 7 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale stabilisce le modalità per l'avvio operativo delle società **"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"** denominate **S.R.R.**;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE: E' costituita tra gli Enti convenuti "*Comune di _____ ecc.* come sopra rispettivamente rappresentati, una società consortile per azioni con la denominazione sociale "**Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti _____**" in sigla "**S.R.R. _____**".

Art. 2

SEDE: La società ha sede in _____.
Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si indica l'indirizzo in via _____.

Art. 3

DURATA: La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art. 4

CAPITALE: Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (CENTOVENTIMILA) ed è diviso in azioni così come determinate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 Aprile 2010 e dettagliatamente riportato nello Statuto.

Tale capitale viene sottoscritto dai soci come segue:

"Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Comune di _____ euro _____;
Provincia di _____ euro _____;

I comparenti si danno reciprocamente atto che il versamento dell'intero capitale sociale è stato effettuato presso la "Banca _____ come da ricevuta in data _____, che in originale mi viene esibita.

Art. 5

OGGETTO: La società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9 /10.

La S.R.R., inoltre

a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010 .

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010.

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010;

i) predispone, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;

l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, l.r. n.9/2010;

Art. 6

AMMINISTRAZIONE: Il primo organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio di Amministrazione nelle persone di _____

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza indicati gli artt. 18-23 dello Statuto Sociale.

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9 dell'8

Aprile 2010.

Art. 7

COLLEGIO SINDACALE : il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il primo Collegio Sindacale viene nominato in persona dei Sigg.:

Sindaci Effettivi:

1)

2)

3)

Sindaci Supplenti:

1)

2)

Il collegio Sindacale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al _____ ed avrà anche la funzione di controllo contabile.

Art. 8

ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre _____ (_____).

Art. 9

STATUTO: le norme di funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art 10

I comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor _____ per l'attuazione di quest'atto e per effettuare i conseguenti adempimenti ai fini della iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese, nonché a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario sopra citato, il capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la costituzione ammonta a euro _____ (_____) e sono a carico dei comparenti comuni consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle parti, che lo approvano.

F.TO

**S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST
S.C.P.A**

Piazza 25 Aprile n.1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030

Pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Termini Imerese, lì 28/11/2023

Ai Soci di AMA Rifiuto è Risorsa scarl
Alia
Alimena
Blufi
Bompietro
Caltavuturo
Castellana Sicula
Gangi
Geraci Siculo
Petràlia Soprana
Petràlia Sottana
Polizzi Generosa
San Mauro Castelverde
Scillato
Sclafani Bagni
Valledolmo
Loro Sedi

Alla Società AMA Rifiuto è Risorsa scarl

Inviata via pec

Oggetto: Adeguamento alla normativa - Alienazione quote di partecipazione in AMA Rifiuto è Risorsa scarl

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 23/12/2022 n.201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", **il quale definisce il principio di separazione tra le funzioni di regolazione, di indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete**, il CdA della scrivente società in adeguamento alla normativa ha deliberato l'alienazione della propria quota di partecipazione alla società AMA Rifiuto è Risorsa scarl, risultante lo 0,99% del capitale sociale.

La richiesta economica per l'alienazione della quota ammonta ad € 8.196,07, si trasmette pertanto la tabella di riepilogo per consentire ai Soci l'esercizio del diritto di prelazione, previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale

COMUNE DI ALIA
Protocollo Arrivo N. 17961/2023 del 28-11-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST
S.C.P.A**

Piazza 25 Aprile n.1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030

Pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

Comune	Attuale quota del capitale sociale in percentuale	Accrescimento in proporzione delle rispettive partecipazioni per alienazione quota SRR	Quota da corrispondere alla SRR	Quota capitale sociale in percentuale - nuova
Alia	8,990%	0,089%	€ 737,04	9,079%
Alimena	5,083%	0,051%	€ 420,94	5,134%
Blufi	2,558%	0,026%	€ 218,00	2,584%
Bompietro	3,481%	0,035%	€ 293,67	3,516%
Caltavuturo	9,852%	0,099%	€ 816,01	9,951%
Castellana Sicula	8,382%	0,084%	€ 695,48	8,466%
Gangi	16,682%	0,167%	€ 1.384,25	16,849%
Geraci Siculo	4,547%	0,045%	€ 372,79	4,592%
Petralia Soprana	8,132%	0,082%	€ 674,98	8,214%
Petralia Sottana	7,027%	0,070%	€ 576,11	7,097%
Polizzi Generosa	8,520%	0,085%	€ 706,79	8,605%
San Mauro Castelverde	4,362%	0,044%	€ 365,90	4,406%
Scillato	1,481%	0,015%	€ 121,42	1,496%
Sclafani Bagni	1,063%	0,010%	€ 78,87	1,073%
Valledolmo	8,850%	0,089%	€ 733,85	8,939%
SRR PALERMO EST	0,990%			
Totali	100,00%	0,990%	€ 8.196,07	100,000%

Come previsto dall'art 8 dello Statuto sociale, la presente comunicazione di volontà di trasferimento della quota equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., pertanto il contratto s'intenderà concluso nel momento in cui si riceverà la comunicazione di accettazione dell'altra parte.

Da tale momento si potrà concordare la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo.

Inoltre, così come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 8 dello Statuto sociale, si rammenta che *se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce agli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.*

Si resta in attesa delle Vostre rispettive determinazioni.

Distinti saluti

Il Presidente

NG/DQ

f.to Avv. Daniela Fiandaca

COMUNE DI ALIA
Protocollo Arrivo N. 17961/2023 del 28-11-2023
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 01 del 11/01/2024

OGGETTO: *Parere sulla proposta di deliberazione C.C. avente ad oggetto “Adeguamento alla normativa – Alienazione quote di partecipazione in <AMA Rifiuto e Risorsa s.c.ar.l.>”.*

L’anno duemilaventiquattro il giorno undici (11) del mese di gennaio, il sottoscritto dott. Giuseppe Edoardo Toto, quale Revisore unico dei conti del Comune di Alia, presso lo studio di Sciacca,

VISTA la proposta di delibera C.C. di cui in oggetto, sottoscritta in data 27/12/2023 dal Responsabile Settore 3 e relativi allegati;

VISTI

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente
- il D.Lsg. n. 267/2000
- il D.Lgs n. 175/2016
- la legge n. 07/2019

CONSIDERATO che è stato richiesto all’Organo di revisione di esprimere il relativo parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 3) del TUEL;

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione C.C. n. 47 del 04/05/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con deliberazione C.C. n. 69 del 14/07/2023 è stato approvato il Rendiconto anno 2022 e relativi allegati;

- con deliberazione G.M. n. 87 del 09/06/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- con deliberazione C.C. n. 103 del 29/12/2023 è stata approvata la Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lvo n. 175/2016 - Ricognizione partecipazione possedute;

VERIFICATO CHE

- il Comune di Alia detiene una quota pari al 8,99 % della SOCIETA' REGOLAMENTAZIONE DEI RIFIUTI – S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.;
- detta società partecipata ha deliberato l'alienazione della propria quota di partecipazione alla società AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL, la cui richiesta economica è pari ad € 8.196,07, giusta nota acquisita dal Comune di Alia con prot. n. 17961 del 28/11/2023;
- ai sensi dello Statuto della S.R.R. le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili ai soci, con il consenso unanime di tutti gli altri soci;
- nel medesimo Statuto è altresì stabilito che se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce agli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni;

CONSIDERATO CHE

- dalla proposta di deliberazione in esame emerge che il Comune di Alia non intende avvalersi del diritto di prelazione;
- l'approvazione della proposta di deliberazione in esame non comporta, quindi, alcun esborso finanziario da parte dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Ciò premesso e considerato, il Revisore unico dei conti, per quanto di competenza,

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione C.C. di cui in oggetto.

Il Revisore unico dei conti

Dott. Giuseppe Edoardo Toto